

### Disposizioni regionali applicative dell'intervento degli **Investimenti** per la campagna 2023/2024

1.	FINALITÀ	2
2.	LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	2
3.	BENEFICIARI	3
4.	INTERVENTI	
	4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI	5
	4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	9
5.	DEMARCAZIONE CON PSP	11
6.	DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI	12
7.	CONTRIBUTO	13
8.	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	14
9.	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	15
10.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
11.	PENALITÀ	20

## **1. FINALITÀ**

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, dell'articolo 50 del regolamento (UE) 1308/2013 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto ministeriale) del 14 dicembre 2022 n. 0640042, con la presente deliberazione vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento degli investimenti per la campagna vitivinicola 2023/2024 su tutto il territorio regionale.

La misura concede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, ad aumentare la competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso l'intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013, e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente.

## **2. LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Possono essere ammessi a finanziamento solo gli investimenti localizzati sul territorio di Regione Lombardia.

### 3. BENEFICIARI

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali, previsti all'articolo 58 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2015, viene concesso alle imprese, di seguito indicate, che dispongano di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 0640042/2022:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione

appartenenti alle seguenti tipologie:

- **Imprenditori agricoli singoli o associati:** per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.
- **Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.**
- **Imprese di trasformazione** che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.
- **Cooperative agricole**, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell'impresa stessa.

limitatamente alle seguenti categorie di imprese:

- a. microimprese – piccole imprese e medie imprese, così come definite dall'Allegato della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Titolo 1, articolo 2 e precisamente:
  - **microimpresa** un'impresa con meno di dieci occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro;
  - **piccola impresa** una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- **media impresa**, un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

b. **imprese intermedie** che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia inferiore a 200 milioni di euro, alle quali non si applica il Titolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono:

- avere unità produttive sul territorio della regione Lombardia;
- avere fascicolo aziendale informatizzato, iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole (di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e aggiornato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162), ossia costituito sul Portale delle imprese agricole di Regione Lombardia (SISCO), formalmente corretto e aggiornato;
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva, salvo il caso di esonero dall'iscrizione.
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie (presentazione della dichiarazione di giacenza e della dichiarazione di vendemmia/produzione);
- aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione, di cui agli articoli 31 e seguenti del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione, nella campagna vitivinicola antecedente alla campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto. Dalla suddetta dichiarazione deve risultare che il soggetto che fa domanda di aiuto produca prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013. In casi particolari, adeguatamente motivati e valutati in fase di istruttoria, qualora nella campagna considerata la dichiarazione presentata sia uguale a zero, allora sarà presa in considerazione la dichiarazione di vendemmia e di produzione, prodotta nella campagna immediatamente precedente.
- non essere soggetti all'esclusione dalla misura investimenti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 640042 del 14/12/2022 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 911 del 14/02/2017;
- non essere soggetti all'esclusione dalle misure di sostegno dell'OCM vitivinicola prevista dall'art. 69 della L. 238/2016.

#### **Non possono presentare domanda:**

- ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, le imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1);

- le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 41.

#### **4. INTERVENTI**

##### **4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti.

In particolare, sono ammissibili a sostegno

**A.** le seguenti opere di:

- A1.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;
- A2.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- A3.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (es. ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);
- A4.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;
- A5.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

Non sono ammissibili all'aiuto interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) [ordinaria] e b) [straordinaria] del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

I locali adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita (A2), a sale di degustazione (A4), e a uffici aziendali (A5) devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
- non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante tramite una porta con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue.

I locali adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (A3), atti al ricovero di attrezzi per la produzione vinicola e/o alla conservazione del prodotto finito, devono essere ubicati in spazi chiusi, delimitati e separati da altri spazi.

È consentito l'acquisto di terreni fino all'occorrenza del 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, al netto dell'IVA.

**B.** Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per:

**B1.** produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;

**B2.** trasformazione, confezionamento e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;

**C.** Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti, se necessari;

**D.** Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Sono previsti altresì gli impianti utilizzati all'interno della cantina per il trasporto, selezionamento, lavaggio delle uve e per il lavaggio e/o sanificazione contenitori uve, serbatoi e botti in legno. Le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di etichettatura e di confezionamento sono finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino.

Sarà possibile ammettere a finanziamento le etichettatrici, esclusivamente dedicate alla produzione vitivinicola, fuori dalla linea d'imbottigliamento in presenza di adeguate motivazioni che dovranno essere valutate in sede di istruttoria. In questo caso, alla relazione tecnica dovrà essere allegata una piantina, in cui risulti la localizzazione della suddetta macchina.

Sarà, altresì, possibile finanziare i cestoni, solo se acquistati insieme al gyropallet. Il numero dei cestoni deve essere proporzionale alla capacità della macchina e al ciclo di lavorazione. [Se il gyropallet lavora con 4 cestoni contemporaneamente ed il ciclo di lavorazione completo della macchina è di alcuni giorni (da 4 a 7), allora il numero massimo di cestoni finanziabile sarà di 12 cestoni (3 cicli di lavorazione)].

**E.** Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/lusso ed extra lusso.

- F.** Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- G.** Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- H.** Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiore al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione;

Tutte le macchine e/o attrezzature, di cui alle azioni B – C – D – E – F – G devono essere posizionate all'interno dei locali aziendali (in "spazi" definiti, separati tra loro e non promiscui) ed essere di uso esclusivo del beneficiario.

Le azioni **E - F - G** sono finanziabili soltanto se gli spazi adibiti a sale di degustazione, punti vendita e uffici sono ubicati in spazi definiti, separati tra loro e da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (esempio non è ammessa "sala di degustazione" situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina).

Sono altresì ammesse opere edili funzionali all'installazione di impianti fissi oggetto di finanziamento ammesso.

All'interno dell'azione **D** è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013.

Non saranno ammessi a contributo, nell'ambito degli interventi dell'azione A, i richiedenti che hanno già ottenuto, un analogo finanziamento per azioni strutturali con PSR o PNS, in almeno una delle due campagne precedenti a quella della presentazione della domanda di aiuto. Per analogo finanziamento si intende cantina su cantina (azione A1), punto vendita su punti vendita (A2), etc.

L'impianto di condizionamento è ammissibile nell'ambito delle azioni A, nei soli casi di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione. È escluso dal contributo l'acquisto del solo impianto di condizionamento nell'ambito delle altre azioni. Sono altresì esclusi dal contributo per tutte le azioni della presente misura (da A ad H) gli interventi di sostituzione di elementi strutturali (a titolo meramente esemplificativo: porte, finestre o qualsiasi altro manufatto), nel caso si tratti di interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Per ogni campagna vitivinicola il richiedente può presentare una sola domanda d'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, di cessione e di trasferimento a qualsiasi titolo, per un periodo di **5 anni**, a partire dalla data di pagamento del saldo finale, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione del sostegno percepito.

Tutte le macchine e/o attrezzature e/o il sito internet di cui alle azioni **B – C – D – E – F – G - H** devono:

- essere di nuova fabbricazione;
- aumentare la dotazione iniziale presente in azienda;

Tutte le macchine e/o attrezzature acquistate devono essere identificate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

I siti internet, di cui all'azione H, devono riportare in maniera ben visibile il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa la campagna di approvazione dell'operazione.

Tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo devono essere identificati con targhe informative, realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente, quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, che siano ben visibili e riportino il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

Il beneficiario deve apporre il/i suddetto/i contrassegno/i entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "OCM VINO misura Investimenti", a cui aggiungere le disposizioni relative al CUP indicate nel manuale delle procedure di OPR, per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può esser effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

L'importo complessivo degli interventi deve essere superiore a **5.000 euro, come spesa ammessa**, ed inferiore a **200.000 euro, come spesa richiesta**, pena la non ammissibilità della domanda.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione delle azioni **E – F – G** non può superare i **20.000 euro** per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione dell'azione **H** non può essere superiore ai **10.000 euro** e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dalla presente misura.

Sono ammesse le **spese generali** nel caso di interventi inerenti alle opere collegate all'azione **A**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi professionali, studi di fattibilità e licenze fino all'occorrenza del **5%** degli investimenti realizzati (spesa ammessa a rendicontazione), al netto dell'IVA. Le relative spese devono essere fatturate (non sono ammesse spese in economia).

## 4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

- interventi relativi a fabbricati, di cui al punto 4.1 – tipologia A, qualora non rispondenti ai criteri stabiliti. Parimenti anche gli interventi, di cui al punto 4.1 – tipologia A, utilizzati per attività agricola in combinazione con altre attività non agricole;
- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);
- interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A;
- i semplici investimenti di sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino il miglioramento della tecnologia esistente;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata (ai sensi dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- acquisto di macchine, impianti e attrezzature usate;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- leasing o acquisto da leasing;
- spese per lavori in economia;

- spese, di esercizio e di funzionamento e spese per riparazioni, oltre alle già citate spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- veicoli adibiti al trasporto di uve dalle vigne alla cantina, parcheggi o allestimenti di spazi verdi;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) 2021/2115), i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese di consulenza qualora non strettamente connesse con le attività finanziate sull'azione H;
- rimborsi spese per viaggi e/o servizi specifici di spedizione merci e/o doganali;
- non saranno ammesse a contributo per gli interventi delle azioni A4 e/o F, elencati al precedente punto 4.1 "Interventi ammissibili", le aziende vitivinicole che svolgono l'attività di degustazione agrituristica, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del regolamento regionale 5/2020.
- non sono ammessi a finanziamento interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurano come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
- non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 1308/2013.
- l'IVA, tranne nei casi in cui non sia recuperabile, così come previsto dall'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- altre imposte e tasse;
- oneri e costi per la sicurezza;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare;

- compensazione di spesa tra azioni ammesse a finanziamento a meno che non siano state autorizzate preventivamente.

## **5. DEMARCAZIONE CON IL PSP**

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione vengano stabilite nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP).

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato UE 1149/2016 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione UE 1150/2016, la coerenza tra gli investimenti previsti dalla misura dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del Piano Strategico della PAC 2023 -2027 (PSP) per lo sviluppo rurale, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa richiesta di 200.000 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce, sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante:

INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VITIVINICOLA (*)		INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO STRATEGICO della PAC 2023-2027 (PSP)	
A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI <b>SUPERIORI A 200.000 EURO</b>
A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI <b>SUPERIORI A 200.000 EURO</b>
A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI <b>SUPERIORI A 200.000 EURO</b>
A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE ESCLUSE AZIENDE AGRITURISTICHE	A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE <b>PER AZIENDE AGRITURISTICHE</b>
A.5	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI		
B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI <b>SUPERIORI A 200.000 EURO</b>
B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI <b>SUPERIORI A 200.000 EURO</b>
C.	ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L'AFFINAMENTO DEL VINO		
D.	ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI PER CANTINA O MAGAZZINO		
E.	ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO		
F.	ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE		
G.	DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO		
H.	CREAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE		

(\*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 EURO SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

## 6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI

Le spese per la realizzazione dell'investimento (spese eleggibili) devono essere sostenute dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto ammessa al finanziamento e comunque entro e non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità, non verranno riconosciute.

Pertanto, i richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Il progetto presentato con la domanda di aiuto può avere durata annuale o biennale.

I progetti di durata annuale prevedono l'erogazione dell'aiuto a saldo a conclusione dei lavori.

I progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda di aiuto la richiesta di pagamento anticipato.

## **7. CONTRIBUTO**

Il contributo è concesso in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa 19% dove è scritto. Esso è pari al:

- **40%** per le microimprese, piccole e medie imprese. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 2.000 euro e 80.000 euro;
- **20%** per le imprese classificabili come intermedie che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 1.000 euro e 40.000 euro;

I suddetti aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

I beneficiari che chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto, per un importo pari al **70%** del contributo ammesso, devono presentare una garanzia fideiussoria pari al **110%** del valore dell'anticipo. Il restante **30%** verrà liquidato a seguito di domanda di pagamento di saldo, al termine dei lavori, e a seguito di istruttoria positiva.

L'aiuto a saldo è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento completo ammesso e dell'effettuazione del controllo in loco di tutta l'operazione contenuta nella domanda ammessa a finanziamento. Tuttavia, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

Le domande ammissibili per ciascun bando ma non finanziate per mancanza di risorse economiche decadono.

## **8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n 640042 del 14/12/2022, la domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- a) descrizione dell'investimento con indicazione dei singoli interventi che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- b) dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- c) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
- d) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- e) una breve relazione tecnico-economica contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa si avvalga del criterio di priorità comunitario obbligatorio di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149, riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale o di altri criteri di priorità, la relazione deve riportare gli elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale. La relazione tecnico-economica dovrà essere compilata come da specifica modulistica presente sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

## 9. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

### 1. Criterio riferito a “Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)”;

Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono riscontrabili sull'intervento che in termini economici è prevalente all'interno dell'intera operazione. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di aiuto, presenta una dettagliata relazione su come l'intervento determini effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il **15%**, redatta da un tecnico specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore.

### 2. Criterio riferito a “Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 640042/2022”:

- a) **Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];
- b) **Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale trasformato deve derivare da uve di propria produzione** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% calcolato sulla media delle produzioni ottenute nelle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto. [media triennale della quantità di uva di propria produzione trasformata sulla media triennale delle quantità di uva totale trasformata].

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili.

### 3. Criterio riferito a “Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda”:

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- ✓ s'insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale, non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto, secondo una delle seguenti modalità:

1. **impresa agricola individuale:** in qualità di **titolare**;
2. **società agricola: legale rappresentante** di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti e la metà dei soci deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
3. **società cooperativa: legale rappresentante** di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci del Consiglio di amministrazione deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo;
- b. l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diretto”).

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**

- a. data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
  - b. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
  - c. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito.
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
- a. data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
  - b. data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
  - c. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
  - d. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ✓ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali;
  2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
  3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale.

**4. Criterio riferito a "Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del DM 124900 del 16 marzo 2022":**

**Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848):**

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per la misura investimenti;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il certificato rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell'agricoltura/trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848.

In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l'attività di trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato dall'Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale (SIAN).

**5. Criterio riferito a “Imprese localizzate in zone particolari (“ZONE SVANTAGGIATE” ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e ss.mm.ii. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.):**

**5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna;**

Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

- o almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende agricole;
- o la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o cooperative.

**5b. Imprese situate in zone con un’altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati;**

Per acquisire il punteggio:

- o nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale condotta;
- o nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale deve essere situata al di sopra dei 500 mt.

**6. Criterio riferito a “Produzioni vitivinicole a DOP, IGP”:**

**Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino** (nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente).

Nel caso in cui, nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come

media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)			30
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	2a	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	30
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	15
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda			15
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	4	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07)	10
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	5a	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		5b	Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	30
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	6	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	20

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/ rappresentante legale) **anagraficamente più giovane** e **firmatario** della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine al punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione del requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare negli interventi nel settore vitivinicolo, definiti nel Piano Strategico nazionale presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, da realizzare nel periodo di programmazione 2023-2027.

La Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, potrà successivamente provvedere con proprio provvedimento all'eventuale rimodulazione delle risorse stanziare per la misura investimenti e a comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia.

OPR provvederà alla stesura di una graduatoria degli ammessi a finanziamento a livello regionale e a comunicare alle Strutture Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio la posizione dei richiedenti nell'ambito della graduatoria stessa e la conseguente concessione del finanziamento.

## **10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le procedure inerenti:

- presentazione delle domande (tempistiche e modulistica)
- controllo di ricevibilità
- impegni del beneficiario
- istruttoria delle domande
- liquidazione dell'aiuto
- controlli

sono riportate, per quanto di competenza, sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

## 11. PENALITÀ

Qualora l'anticipo erogato non sia stato integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dell'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Qualora l'anticipo, richiesto dal beneficiario, non venga integralmente utilizzato, si applicano le seguenti penalità:

- a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità, di cui al precedente capoverso, lettera a, si applica ai beneficiari, qualora:

- non sia stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia;
- nell'ambito dei progetti biennali, l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

Per la misura investimenti, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato, in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n 640042 del 14/12/2022.

Al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Nel caso in cui l'importo del sostegno versato sia superiore all'importo accertato, come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente versato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n 640042 del 14/12/2022, al beneficiario che presenta domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento, presentate oltre i 5 giorni dalla scadenza del termine fissato, non possono essere accolte e sono rigettate.

Nessuna penalità si applica:

- in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;
- nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale;
- per i progetti annuali e biennali, questi ultimi senza erogazione dell'anticipo, qualora sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.